



**CONVENZIONE COLLINARE NOVARESE
CAVAGLIETTO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA
POLIZIA LOCALE**

Comune Capofila: VAPRIO D'AGOGNA (NO) CAP 28010 – Sede: Piazza Martiri n. 3
Codice Fiscale: 00383120037 – Partita IVA: 00383120037
Tel. (+39)0321.996124 – Fax (+39)0321.996284
mail: polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it
pec: vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it



COMUNE DI CRESSA

N. 404/17 Reg. Ord.

N. Prot. 1017

Cressa, lì 25.03.2017

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione veicolare:
Istituzione divieto di transito sulla Via Partigiani, in Comune di Cressa nella
giornata del 30.03.2017 dalle ore 08.30 alle ore 16.30

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA LOCALE**

VISTA richiesta formulata in data 14 Marzo 2017, da parte della società “Acqua Novara VCO” S.p.a. con sede a Borgomanero Via Loreto n° 19, tendente ad ottenere l'emissione del provvedimento per la sospensione temporanea della circolazione veicolare, nella giornata del 30 marzo 2017 dalle ore 08.30 alle ore 16.30, sulla Via Partigiani in Comune di Cressa, al fine di procedere ad eseguire un allacciamento d'utenza al condotto fognario ed alla rete idrica per l'immobile riconducibile al Sig. G.D. ;

VISTA l'autorizzazione per la manomissione del sedime stradale n° 2 del 23.03.2017;

CONSIDERATO, che per garantire l'esecuzione dei medesimi occorre intervenire con un provvedimento atto alla salvaguardia degli operatori e degli utenti della strada tanto che, consegue la necessità di procedere ad istituire il divieto di transito veicolare sulla Via Partigiani nel tratto interessato ai lavori;

RAVVISATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse in merito alla sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio indicati nel presente dispositivo;

VISTI gli articoli 5 comma 3 , 6 comma 4 lettera a), 7 comma 1 lettera a), 159 e 215 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10.09.1993, n. 360 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 e s.m.i.;

ATTESO che il Comune di Vaprio d'Agogna ha trasferito alla Convezione in Epigrafe indicata i propri compiti in materia di Polizia Locale e Amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Vaprio d'Agogna n. 4/16 del 04.04.2016 “*Nomina Responsabile del Servizio*” – Convezione Collinare Novarese – Servizi Associati di Polizia Locale tra i Comuni di: Cavaglietto, Cressa, Momo e Vaprio d'Agogna;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

per il giorno 30 Marzo 2017 dalle ore 08.30 alle ore 16.30 è fatto divieto temporaneo di:

- circolazione e ai veicoli, classificati ai sensi dell'art. 47 comma 1 del vigente Nuovo Codice della Strada, in CRESSA: Via Partigiani

DISPONE

- la prescrizione sarà resa nota agli utenti della strada, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, prevista dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, da posizionare, secondo gli schemi di cui al D.M. 10 Luglio 2002 concernente il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali, a carico del soggetto richiedente;
- il soggetto interessato, dovrà dare avviso ai residenti almeno 24 prima della chiusura della strada;
- In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai residenti, per accedere alla proprietà privata nella zona non interessata ai lavori, nonché ai mezzi di soccorso.
- copia della presente viene affissa all'albo Pretorio on line del Comune di Cressa per giorni 15;
- copia della presente viene inviata alla società "ACQUA NOVARA VCO" s.p.a. con sede a Borgomanero Via Loreto n. 19, con l'obbligo di esporla nell'area interessata ai lavori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o di pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 decreto legislativo 30.04.1992, n.285 secondo le modalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni.

Gli Organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.285/92 sono incaricati dell' osservanza della presente ordinanza.

f.to in originale
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Commissario ROSSARI Massimo